



COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 27 del 29-07-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. ***/2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **17:30**, nella Sala Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in prima convocazione in seduta , in continuazione.

Preside la seduta il SINDACO GIOVANNI MONTANI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MONTANI GIOVANNI	Presente	7	MANNI PIERLUIGI	Presente
2	MARCUCCI SARA	Presente	8	TROMBONI ELISA	Presente
3	MORICHETTI GUIDO	Presente	9	LUCIO TERESA	Presente
4	REGNO FEDERICO	Assente	10	FIDATI MICHELE	Assente
5	SPERANTI MASSIMO	Presente	11	RIVELLI ANTONELLA	Presente
6	BERTOLDI FRANCESCO	Presente	12	ROMANO BENVENUTO	Presente
			13	CIRIBUCO ELISA	Presente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ROBERTA ISIDORI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO GIOVANNI MONTANI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 26 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore che intende aderire è tenuto a presentare tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la domanda presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure rateizzando fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. In caso di pagamento dilazionato, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2027. Le successive avranno cadenza bimestrale dal 2028 in poi. Sugli importi rateizzati si applicherà un interesse annuo del 3% a partire dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quiquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quiquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-*quiquies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbassa possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente a:
 - euro 591.089,72 per somme dovute diverse da quelle per violazioni del Codice della strada (IMU, TASI, ICI, Tassa rifiuti, ecc.) comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, di cui, euro 87.328,46 per somme a titolo di sanzioni e interessi e euro 503.761,26 per somme a titolo di imposta
 - euro 1.071.880,92 per somme dovute per violazioni del Codice della strada comprensivo di sanzioni e interessi di cui, euro 22.168,60 per somme a titolo di interessi e euro 1.049.712,32 per somme a titolo di imposta;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione risultanti dal rendiconto 2025 per:
 - euro 446.527,38 per somme dovute diverse da quelle per violazioni del Codice della strada (IMU, TASI, ICI, Tassa rifiuti, ecc.) comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, di cui: 192.568,48 euro per IMU, 211.597,11 euro di tassa rifiuti, 39.054,78 euro di TASI e 3.307,01 euro di TOSAP, di cui 103,37 euro ricossi alla data attuale;
 - euro 544.998,93 per somme dovute per violazioni del Codice della strada comprensivo di sanzioni e interessi di cui 12.440,05 riscossi alla data del ricossi alla data attuale;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a:
 - euro 417.667,67 per somme dovute diverse da quelle per violazioni del Codice

della strada (IMU, TASI, ICI, Tassa rifiuti, ecc.), di cui, 177.105,23 euro per IMU (91,97%), 201.344,60 euro per tassa rifiuti (95,15%), 36.016,32 euro per TASI (92,22%) e 3.201,52 euro per COSAP (96,81%);

· euro 527.340,96 per somme dovute per violazioni del Codice della strada (96.76%)

- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del dott. Ercoli Stefano, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 settembre 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Ed inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

SETTORE II - Finanziario e Contabile:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Acquasparta, 15-07-2026

IL RESPONSABILE
STEFANO ERCOLI

SETTORE II - Finanziario e Contabile:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Acquasparta, 15-07-2026

IL RESPONSABILE
STEFANO ERCOLI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO GIOVANNI MONTANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ROBERTA ISIDORI

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

Acquasparta, 29-07-2026

IL RESPONSABILE
F.TO dott.ssa TIZIANA FICOLA

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE
dott.ssa TIZIANA FICOLA